

**IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- dott. Presidente  
- dott. Giudice  
- dott. Giudice rel.

vista l'istanza di depositata il 7.2.2013 da

S.R.L.,

rilevato che la sospensione dei contratti richiesta è volta ad evitare che gli istituti bancari interessati pongano in compensazione i propri crediti verso la ricorrente con le somme che confluiscono sui conti correnti di riferimento;

ritenuto opportuno autorizzare detta sospensione in considerazione della evidente lesione della *par condicio creditorum* messa in atto da parte degli istituti di credito indicati, la cui condotta si pone in contrasto con i principi stabili dagli artt. 168 e 169 L.F., e della carenza di liquidità che scaturisce da tali comportamenti (con evidenti ricadute sulla ristrutturazione del debito sociale in corso);

ritenuto altresì che il finanziamento del socio s.p.a. non necessiti di alcuna autorizzazione in considerazione della volontà dello stesso socio di postergare il conseguente credito;

ritenuti infine non autorizzabili i pagamenti dei creditori anteriori di cui all'allegato n. 5 in quanto, in pendenza del termine concesso ai sensi dell'art. 161, 6° comma L.F., non ricorrono le condizioni previste dall'art. 182 *quinquies* L.F.;

P.Q.M.

autorizza la sospensione dei contratti di anticipazione dei crediti su fattura stipulati dalla ricorrente con s.p.a., banca s.c.a.r.l.,

s.p.a. e s.p.a.;

dispone non luogo a provvedere sull'erogazione del finanziamento da parte del socio s.p.a.;

non autorizza i pagamenti richiesti.

Busto Arsizio, 08 febbraio 2013

Il giudice relatore

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 21/2/13  
Il funzionario cancelleria

11